

Il marchio Smartfin distingue una rete di agenzie di mediazione creditizia in franchising ognuna delle quali è soggetto giuridico autonomo. La formula del franchising prevede, infatti, la collaborazione tra l'imprenditore affiliante (il franchisor) e più imprenditori affiliati (i franchisees) giuridicamente ed economicamente indipendenti gli uni dagli altri. Il marchio Smartfin viene concesso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e di impresa.

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Smartfin S.r.l.; sede legale in Milano, via Carlo Tenca n. 2; sede amministrativa in Milano, via Alberto Mario n. 65; Codice Fiscale e P.IVA n° 06402550963; iscritta al R.E.A. Milano n° 1890509; iscrizione Albo Mediatori Creditizi n. 119375.

PREMESSO CHE

- il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia;
- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

1. di avere a disposizione copia di questo "Avviso alla Clientela". L'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.smartfinweb.it).
2. di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo", in vigore. Il "Foglio Informativo" è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, in caso di pubblicazione telematica a mezzo internet, tale "Foglio Informativo" è accessibile sulla homepage del sito ufficiale del mediatore creditizio (www.smartfinweb.it). Il "Foglio Informativo" forma parte integrante del contratto di mediazione creditizia eventualmente sottoscritto;
3. di ottenere, su espressa richiesta del cliente, copia del testo del contratto di mediazione che include anche un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
4. di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta, che include il documento di sintesi, il "Foglio Informativo" e l'"Avviso alla Clientela", contenenti le principali norme di trasparenza.
5. di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
6. di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 3 giorni dalla sottoscrizione dello stesso;
7. di rivolgersi al Foro competente di Milano, in caso di controversie, così come stabilito dall'art. 10 del contratto di mediazione creditizia.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
2. l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia il compenso e la tipologia di spese a carico del cliente
3. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo "Avviso alla Clientela" e del "Foglio Informativo" relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
4. l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario
5. il diritto di recesso entro 3 (tre) giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione, così come regolato dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia;
6. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi;
7. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto
8. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo al fine di consentire alla banca e/o all'intermediario finanziario erogante di procedere ad una corretta imputazione nella base di calcolo dell'ISC (l'indicatore sintetico di costo) o del TAEG.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.